



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale Comunicato Ufficiale n. 22/CSAT del 23 Gennaio 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 23 Gennaio 2025
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro

Reclamo della società FOOTBALL CLUB CASORIA in riferimento al C.U. n. 66 del 2.01.2025.

Gara – Real Forio 2014 / Football Club Casoria del 23.12.2024 – Campionato Under 19, girone B.

Perdita della gara.

La società Asd Football Club Casoria proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera pubblicata sul C.U. n.66/01/2025 del 2/01/2025 con la quale il Gst aveva inflitto alla società reclamante la perdita della gara per 0-3, in virtù del combinato disposto dall'art. 53, comma 2, NOIF e dell'art. 10, comma 1 CGS, nonché aveva inflitto alla stessa reclamante l'ammenda di euro 100,00 trattandosi di prima rinuncia. Deduceva la reclamante che l'assenza dei propri tesserati, e quindi la mancata disputa della gara, era stata causata dalle avverse condizioni meteorologiche che non avevano consentito la partenza di collegamenti con la isola d'Ischia. Concludeva la reclamante per l'accoglimento dell'impugnativa e con il conseguente provvedimento di fissazione della data per il recupero. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letto il referto di gara ed il reclamo così come proposto, ritiene quest'ultimo non meritevole di accoglimento. Dalla certificazione allegata al reclamo non si evince una precisa attestazione in cui si evidenziano le cattive condizioni meteorologiche e/o la sospensione dei collegamenti marittimi. La richiesta di certificazione è stata protocollata, peraltro, solo in data 7/01/2025 da persona che, sulla base del censimento della società reclamante non è tesserata per la stessa per cui non avete titolo a richiedere alcuna certificazione. Si aggiunge altresì che il DDG ha raggiunto l'isola nello stesso giorno ed in tempo utile per dirigere la gara, ed inoltre la società Football Club Casoria non ha presentato rituale preannuncio e conseguente ricorso al Gst prima della decisione di quest'ultima. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 66 del 2.01.2025.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro

Reclamo della società MONTEFUSCO SPINESI in riferimento al C.U. n. 48/ D.P. Napoli del 13.12.2024.

Gara –Montefusco Spinesi /FS4 Academy Quarto Asd del 8.12.2024 – Campionato Under 16 - NA, girone D. Porte chiuse, ammenda 800.00 euro.

La CSAT, letto il reclamo proposto dalla società Montefusco Spinesi avverso il provvedimento del Gst che deliberava la perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 per la reclamante; l'ammenda di euro 800.00 nonché la disputa a porte chiuse di tutte le gare interne rimanenti fino a fine campionato. La reclamante rappresenta che gli episodi di violenza e minaccia posti in essere sul terreno di gioco nei confronti del Direttore di gara, vanno attribuiti, senza dubbio, alla società Montefusco Spinesi a titolo di responsabilità oggettiva. Al riguardo, a parere della Corte, il referto arbitrale presenta agli atti di causa risulta preciso e circostanziato nel descrivere i comportamenti aggressivi e deplorabili tenuti nei riguardi del Direttore di gara durante la gara dell'8/12/24. Ed invero, come si legge nel rapporto di gara l'arbitro veniva costretto, al minuto 32 del secondo tempo di gioco, a sospendere la gara in quanto, a seguito dell'espulsione del calciatore Grillo Simone, un sostenitore della squadra di casa entrava in campo e colpiva il DDG alle spalle con una spinta violenta, provocandogli dolore localizzato alla schiena. Veniva fatto oggetto altresì, di ingiurie e minacce da parte dei tifosi locali, nel mentre tentava di raggiungere gli spogliatoi, subiva, infine forti pressioni per la restituzione dei documenti di agar, dal dirigente accompagnatore della squadra locale, sig. Pirozzi Giuseppe, il quale sottolineava più volte di svolgere la professione di finanziere. Non di poco conto risulta la circostanza secondo la quale, il direttore di gara valutava inadeguata al sicurezza della gara in quanto svoltasi senza la presenza delle forze dell'ordine. A nulla rileva, a parere di Questa Corte, la diversa e poco attendibile ricostruzione dei fatti di causa fornita dalla società reclamante, ponendosi, come noto il referto arbitrale come fonte di fonte primaria e privilegiata che, nel caso di specie, ha cristallizzato l'episodio di violenza. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 48/ D.P. Napoli del 13.12.2024.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro

Reclamo della società ASD VICTORIA SOLOFRA in riferimento al C.U. n. 34/C5 del 12.12.2024.

Gara – Rione Cicalesì / Asd Victoria Solofra del 7.12.2024 – Campionato C5 - C1, girone C.

Perdita della gara, ammenda 200 euro.

Con reclamo del 20 Dicembre 2024 la Asd Victoria Solofra ha impugnato la decisione del GST del 12/12/2024 (C.U. n. 34/C5 del 12.12.2024) che ha comminato alla società reclamante la punizione sportiva della perdita con il punteggio di 6-0 della gara del 7/12/24 tra Rione Cicalesì ed Asd Victoria Solofra valida per la decima giornata del campionato di calcio a 5, serie C2, girone C, nonché l'ammenda di euro 200.00 e la disputa a porte chiuse di tutti gli incontri della stagione sportiva 24/25 tra Rione Cicalesì e Victoria Solofra con due commissari di campo, la disputa a porte chiuse delle prossime due partite casalinghe con un commissario di campo a proprio carico.

A sostegno dell'impugnazione la società reclamante evidenziava che la decisione del GST scaturiva da una erronea ricostruzione della dinamica dei fatti verificatisi, alla fine del primo tempo, in contrasto con quanto il Direttore di gara aveva riportato nel proprio referto. Infatti, secondo la reclamante dopo gli incidenti verificatisi e dopo che le forze di polizia, intervenute su richiesta del DDG, avevano dichiarato che potevano trattenersi per lo svolgimento del secondo tempo, a meno che non fossero state tenute ad allontanarsi per

sopraggiunte esigenze di servizio, il DDG avrebbe dovuto prendere la decisione di sospendere la gara non sussistendo più secondo le condizioni per la regolare prosecuzione dell'incontro, anche perché a seguito degli incidenti del tunnel che portava agli spogliatoi tre calciatori della società reclamante erano stati aggrediti subendo danni fisici.

In conclusione, la società reclamante chiedeva, per tutto quanto detto sopra, in via principale l'annullamento delle sanzioni irrogate ed in via subordinata la riduzione delle stesse.

Si costituiva anche la Asd Victoria Solofra che nelle sue controdeduzioni chiedeva la conferma della decisione del Gst, in quanto il DDG aveva esclusivamente sospeso la gara a seguito della rinuncia alla sua prosecuzione ricevuta dalla società reclamante.

Osserva la Corte che il reclamo non merita accoglimento.

Ed invero, dal referto del direttore di gara e dai chiarimenti resi dallo stesso a seguito della convocazione di questa Corte è emersa la seguente ricostruzione della dinamica dei fatti. Alla fine del primo tempo al rientro negli spogliatoi e precisamente all'ingresso degli stessi si verificava una colluttazione fisica tra il dirigente della squadra ospite, non presente in distinta che stazionava indebitamente nella zona antistante agli spogliatoi.

A seguito di ciò, sopraggiungevano due tifosi, presumibilmente, supporters del Rione Cicalesì, che si introducevano nel tunnel che portava agli spogliatoi della squadra ospitata con l'intento di aggredire gli avversari.

Il DDG ha confermato che a questo punto sono anche intervenute altre persone, molte delle quali non tesserate, da parte di entrambe le società.

Il Direttore di gara, per garantire la sua sicurezza si era allontanato dalla zona interessata dai disordini, e quindi ha confermato anche innanzi a Questa Corte che non ha visto quello che si è verificato nel tunnel.

Quando la situazione si era rasserenata il DDG è entrato nel tunnel ed il custode gli ha aperto il suo spogliatoio. A questo punto l'arbitro aveva chiamato le forze dell'ordine che dopo pochi minuti erano intervenute e precisamente due carabinieri e tre/o quattro appartenenti alla Polizia di Stato.

Successivamente, su richiesta della società ospitata l'arbitro si era portato nello spogliatoio di questa squadra e dopo aver rilevato che gli atleti avevano già dismesso la tenuta di gara e uno di essi aveva del ghiaccio sintetico sul gomito su un gomito, aveva ricevuto dal capitano della Asd Victoria Solofra una dichiarazione scritta contenente la rinuncia a proseguire la gara, non sussistendo più le condizioni perché questa potesse continuare regolarmente, anche a seguito dei danni fisici che alcuni calciatori avevano subito in precedenza dopo l'aggressione.

Premessa questa ricostruzione dei fatti, va senz'altro confermata la decisione del GST.

Infatti, il DDG non ha visto quello che si è verificato nel tunnel alla fine del primo tempo.

Il ghiaccio sintetico riscontrato dall'arbitro sul gomito di un calciatore, come riportato sopra, non ha alcun significato perché il danno potrebbe essere stato causato allo stesso durante lo svolgimento del primo tempo della gara.

Dopo gli incidenti sono intervenute le forze dell'ordine, complessivamente quattro e/o cinque tra carabinieri e poliziotti, che hanno garantito la loro presenza durante l'eventuale svolgimento del secondo tempo della gara, a meno che non fossero sopraggiunte esigenze di servizio, cioè chiamate dai rispettivi comandi più urgenti rispetto all'esigenza della loro presenza nell'impianto sportivo.

Alla luce di queste considerazioni, la partita poteva sicuramente continuare e il DDG a fronte della rinuncia rilasciata dalla squadra ospitata non ha potuto fare altro che prendere atto della dichiarazione e ritenere che la partita andava conseguentemente interrotta. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di rigettare il reclamo, e per l'effetto conferma la delibera pubblicata sul C.U. n. 34/C5 del 12.12.2024.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. N. Cuomo; Avv. G. Schiappa; Avv. E. Ferraro

Reclamo della società AC TERZIGNO 1964 in riferimento al C.U. n.68 del 9.01.2025.

Gara – Ac Terzigno 1964 / Ac Ottaviano del 4.01.20254 – Campionato Promozione, girone C.

Squalifica quattro gare, Scarpa Francesco

La CSAT, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito in audizione l'avvocato della reclamante, che si doleva della squalifica inflitta al tesserato Scarpa Francesco per quattro gare effettive, chiedendo la nullità del provvedimento impugnato, ed in via subordinata, la riduzione della squalifica a 2/3 giornate di squalifica, considerato il DDG nel proprio referto non riferisce chi è stato attinto dalla testata, e in ogni caso, il calciatore colpito non ha necessitato di cure mediche né il gioco è stato interrotto o ha subito strascichi.

La Corte rileva che a seguito della testata subita dal calciatore peraltro neppure individuato dall'arbitro nel referto di gara, inoltre non risulta che l'atleta abbia subito sanguinamento o comunque danni fisici significativi. Conseguentemente si ritiene congruo infliggere al calciatore sig. Scarpa Francesco una riduzione della squalifica irrogata dal Gst. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, e per l'effetto riduce la squalifica del sig. Scarpa Francesco a tre (3) giornate effettive di gara.

Dispone non incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva già versato.

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2025

**Il Presidente C.S.A.T. f.f.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 23 Gennaio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**